



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FORLÌ  
LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza con motivazione contestuale

Sentenza 287/19  
ex art 2032/19

^ U-\*

aDUIL'R'OxL A';  
Doti, Ru

MINISTRATV  
Spada

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella **causa n.**

625/2018 R.G.A.C. promosse

DA

[Redacted area]

(avv. Paolo Berti e Paolo

Bagnasco)

CONTRO

**Banca Per Lo Sviluppo Della Cooperazione Di Credito S.P.A,**

(Avv. Arturo Maresca e Franco Raimondo Boccia)

avente ad **oggetto:** trasferimento di azienda;

provvedendo, all'udienza del 5.11.2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispetti atti di causa, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

. VW

I



1.1 lavoratori ricorrenti, premesso che il 17.7.2015 diveniva efficace il trasferimento di azienda concordato tra la Banca Romagna Cooperativa — Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerane Soc. Coop. in a.s. e la Banca per lo Sviluppo per la Cooperazione di Credito, chiedono accertarsi l'irrelevanza del contratto individuale di cessione consensuale del contratto dei lavori (art. 1406 c.c.), dai medesimi firmato, determinante (anche mediante rinvio ad accordo sindacale del 6.6.2015 non firmato dall' O.S. di appartenenza) trattamento economico peggiore con rinuncia ad ogni pretesa maturata nei confronti della parte cedente, con operatività, invece, delle garanzie derivanti dall' applicazione dell' art. 2112 c.c.

2. Il ricorso è fondato.

Non valgono a paralizzare le azionate pretese le eccezioni svolte dalla controparte.

2.1. Non può invero richiamarsi la fattispecie decadenziale di cui all' art. 32, comma 4, lett. c) della I. n. 183/2010.

Come infatti ha di recente ribadito la S.C., nell'ipotesi di trasferimento di azienda, ancorché di fatto, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c). della I. n. 183 del 2010, applicandosi tale disposizione ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità'.

2.2. Né vale eccepire l'inammissibilità o improponibilità del ricorso ai sensi dell'art. 2113 c.c. o anche la decadenza ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.

L'eccezione è riferita alla circostanza che i ricorrenti abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione (*"processo verbale di conciliazione*

<sup>1</sup> Cass., 21.5.2019, n. 13648.



*ex art. 2113. comma 4, cod civ.. nonché ex art. 15 C.C.N.L. 21.12.2012 recante cessione condizionata del contratto individuale di lavoro”) con cui hanno rinunciato “ad ogni diritto, pretesa o credito a qualsiasi titolo rivendicato derivante dal pregresso rapporto di lavoro intercorso con BRC. In particolare, con i verbali di conciliazione di cui all all. 11, sottoscritti con l'assistenza dei rappresentanti sindacali della UILCA, i ricorrenti hanno espressamente rinunciato ad ogni eventuale diritto, pretesa o credito a qualsiasi titolo rivendicato o rivendicabile in relazione allo svolgimento ed alla cessazione di tutti i rapporti contrattuali con la BRC’.*

Occorre tuttavia prendere atto del fatto che: a) nella dichiarazione resa in quella sede<sup>1 2 3</sup> non potrebbe rinvenirsi valida rinuncia o transazione, con possibilità di richiamare, dunque, l’art. 2113 c.c., e ciò poiché, in linea generale, per la configurabilità di una rinuncia o di una transazione è necessario che il lavoratore abbia piena consapevolezza del proprio diritto e manifesti inequivocabilmente la volontà di disporne, così che, come segnalato da autorevole dottrina, “*non sono qualificabili come rinunzie o transazioni le cosiddette quietanze a saldo liberatorie, con cui il lavoratore dichiara di ricevere una determinata somma, con valore di confessione*

<sup>1</sup> *Contenente rinuncia nei confronti delle altre parli -ad ogni diritto di cui alle richieste avanzate in premessa ed ad ogni altro diritto derivante dai rapporti di lavoro pregressi e comunque nominali al precedente punto a) delle premesse, e dalla loro cessazione presso la BRC. diritti dovuti per qualsiasi causale e titolo sia di natura retributiva che risarcitoria ed aventi ad oggetto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzione: premi: incentivi, categoria professionale: superiore, mansioni e loro effetti economici; compenso per il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, per lavoro festivo, notturno; riposi compensativi e loro godimento; festività soppresse o con riduzione di orario; compenso per eventuali ferie non godute nella parte eccedente il minimo di legge, 13\* mensilità: all indennità sostitutiva del preavviso: rivalutazione monetaria, interessi; diritti scaturenti da accordi sindacali; risarcimento di danni per dequalificazione professionale; risarcimento di danni ex art. 2043. 2087 c.c.; risarcimento di danni alla salute della specie del danno biologico, del danno cd. da mobbing. del danno esistenziale ed a qualunque altro danno, indennità o credito comunque riconducibile ai pregressi rapporti di lavoro ed alla loro cessazione”.*

*stragiudiziale, e di non avere nulla altro a pretendere dal datore di lavoro, con dichiarazione di scienza priva di valore negoziale transattivo a abdicativo* notandosi poi che la dichiarazione non contiene alcun elemento utile a dar conto della consapevolezza dell'agente circa i titoli e le ragioni specificamente invocabili nei confronti della controparte; b) le dichiarazioni in questione - ed il rilievo è ancor più pregnante di quello appena svolto - sono inserite ed accedono in atti nulli in quanto volti a realizzare, nel loro complesso ma inscindibile contenuto negoziale, un'operazione costituente violazione dell'art. 2112 c.c. come oltre specificato.

2.3. Non può essere messa in dubbio resistenza di un trasferimento di azienda tra le banche.

La ricorrenza della figura negoziale, data per scontata dai ricorrenti, non è stata sostanzialmente esclusa dalla banca resistente la quale, richiamato il *nome* del contratto, relativo alla cessione di *attività e passività* non ha sostenuto il *reale* venir meno o l'interruzione dello svolgimento dell'attività bancaria<sup>4</sup> e possiede valore soltanto formale quanto

3 v. in motivazione Cass., 23.11.2018, n. 30435: *Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. ex plurimis. Cass. n. 9120 del 20,5. Case. n. 2146 de, 2011, Cass n. 729 de! 2003). ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte conte quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; tuttavia la stessa giurisprudenza ha chiarito che, nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti.*

<sup>4</sup> In realtà gli elementi trasferiti rappresentavano, presso la cedente, come dichiarato in contratto, *-azienda*" (v. doc. 15 di parte resistente; l'art. 3, comma 2, fa questione di *-azienda trasferita*").



riferito dalla resistente medesima secondo la quale la cessazione dell'attività di impresa, conseguente alla revoca dell'autorizzazione intervenuta in sede europea, ebbe luogo il 17.7.2015, divenendo efficace il contatto di cessione predetto il 18.7.2015.


Quanto alla sussistenza di un trasferimento di azienda si richiamano integralmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le linee argomentative (specie a partire dal punto Vili) svolte dalla Corte di Appello di Bologna nella sentenza, intervenuta all'esito di un procedimento instaurato ex art. 28 dello St. Lav. vertente sulla stessa vicenda, n. 746 del 12.9.2018, prodotta dai ricorrenti.

2.4. Non può dirsi sussistere l'accordo derogatorio della applicazione dell'art. 2112 c.c., posto che la sigla sindacale cui aderivano i ricorrenti - che aveva una propria r.s.a., come riconosciuto da controparte e che quindi era da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dell'art. 47 della l. n. 428/1990 - non ha stipulato alcun accordo ai sensi dell'art. 5 dell'art. 47 cit., considerando, tra l'altro, che la procedura di consultazione nell'ambito della quale la legge prevede che l'accordo si perfezioni non può dirsi nemmeno si sia tenuta all'epoca dei fatti, non essendo stata avanzata l'informativa di cui al comma 1, come accertato dalla Corte d'Appello nella predetta sentenza<sup>5</sup>.

E non vale rilevare che detto accordo possa riguardare il mantenimento anche parziale dell'occupazione, trattandosi pur sempre dell'oggetto di un accordo che non v'è stato.

2.5. Né vale individuare nell'accordo del 6.6.2015 una ipotesi di contrattazione ex art. 8 del d. l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148/2011, in ipotesi utile a tener luogo dell'accordo di cui all'art. 47, comma 5, cit. Tale

<sup>5</sup> Parte ricorrente dà conto del fatto che, per effetto dell'ordine emesso dalla Corte di Appello di Bologna, è stata aperta procedura di conciliazione soltanto nel 2018, senza che si sia tuttavia addivenuti alla stipulazione di un accordo.



t

contrattazione, invero, è abilitata, ai sensi del comma 2 (dell'art 8), ad intervenire su profili inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione che appaiono del tutto estranei al terna dei diritti dei lavoratori e del relativo mantenimento in caso di vicenda ex art. 2112 c.c. e, come è noto, stante la tipicità del riferimento, il comma 2 - *bis* non consente di derogare alle disposizioni di rango legislativo in ambiti non previsti.

2.6. La norma di cui all'art. 2112 c.c. è pacificamente inderogabile e gli accordi individuali stipulati non appaiono migliorativi. Da questo punto di vista non vale riferire singoli aspetti del contenuto complessivo degli accordi, occorrendo attribuire rilevanza semmai al complessivo trattamento risultante. La resistente, in ogni caso, non contesta il dato riferito dai ricorrenti secondo cui a seguito della stipulazione delle predette intese individuali è derivato un deteriore trattamento economico.

2.7. Quanto alla possibilità che, per effetto dell'operatività dell'art. 2112 c.c., potessero trovare applicazione, nel rapporto tra lavoratori e cessionario, le condizioni di cui all'accordo del 6.6.2015, potendo anche da questo punto di vista trovare attuazione la norma di cui all'art. 8 cit, così da ritenere che i rapporti di lavoro fossero già (prima del trasferimento) disciplinati da quella fonte collettiva, è la stessa parte resistente ad affermare, riportandone il testo, che *«7 presente accordo, attese le sue finalità, ha efficacia rispetto a tutti i rapporti di lavoro attualmente alle dipendenze di BRC e impegna la stessa BRC in ogni suo stato e/o natura giuridica, anche futura, a cedere i rapporti di lavoro in parola soltanto ad azienda che si impegni ad applicare agli stessi le condizioni di cui al presente accordo, fermo restando quanto convenuto al successivo art. 15. Le condizioni di efficacia in parola dovranno risultare negli accordi individuali di cessione del contratto di lavoro all'Azienda che dovesse acquisire il personale attualmente dipendenti da BRC; detta cessione avverrà attraverso la sottoscrizione di accordo individuale secondo il facsimile allegato sub All. n. 1». Le intese individuali sono, quindi, parte integrante dell'accordo collettivo in quanto concretizzano le modalità di svolgimento*

*del rapporto di lavoro in attuazione dell'accordo, come consentito dall'art 8 comma 2. lett e) del citato DL138/2011*

L'intesa individuale recita: *“BRC, il Lavoratore, nonché la Società Banca Sviluppo, come innanzi rappresentate ed assistite, con il presente atto convengono di cedere ex art. 1406 c.c. Cod Civ. il contratto di lavoro di cui in premessa in essere fra BRC ed il Lavoratore medesimo che a ciò presta il proprio irrevocabile assenso con la sottoscrizione del presente atto alla società stessa: convengono altresì che la cessione del contratto abbia effetti subordinati all'intervenuta acquisizione delle attività e delle passività della BRC eventualmente in L.C.A. da parte della Società, e da detta data da intendere quale primo giorno di rapporto alle dipendenze di Banca Sviluppo, e considerando detta cessione elemento essenziale del presente accordo*

L'operatività della cessione del contratto, tuttavia, non ha avuto luogo, risultando paralizzata dalla mancata attuazione della formalmente programmata acquisizione delle attività e delle passività (condizione sospensiva), così come intesa dalle parti, che non è mai avvenuta, lasciando il posto ad un ordinario trasferimento di azienda. Per meglio dire, l'intesa si fondava letteralmente sulla mancata operatività dell'art. 2112 c.c., come sta ad attestare il riferimento all'incompatibile istituto della cessione del

contratto.

Non ha inoltre senso ipotizzare l'operatività della cessione del contratto congiuntamente all'operatività degli effetti di cui art. 2112 c.c., che assorbono la portata della prima. Se è dunque vero che la cessione del contratto era intesa quale elemento essenziale dell'intera intesa individuale, occorre concludere con il ritenere la stessa inefficace e dunque irrilevante, come richiesto da parte ricorrente nelle conclusioni. L'inefficacia è complessiva, proprio in virtù di detta essenzialità, riguardando, come sopra specificato, anche le operate rinunce a pretese nei confronti della cedente. Ancora, se *“le intese individuali sono, quindi, parte integrante dell'accordo collettivo in quanto concretizzano le modalità di svolgimento del rapporto*



—

di lavoro in attuazione dell'accordo, come consentito dall'art. 8, comma 2, lett. e) del citato DL138/2011", occorre concludere per la mancata attuazione dell'accordo, rimanendo regolati i singoli rapporti di lavoro alle condizioni precedenti l'accordo de) 6.6.2015.

3. Quanto affermato è sufficiente a garantire il passaggio dei lavoratori alla Banca cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c.

4. Occorre in definitiva dare atto del passaggio dei ricorrenti alle dipendenze di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito ai sensi dell'art. 2112 c.c. a far data dal 18.7.2015, tenendo conto della condizioni caratterizzanti il rapporto presso la cedente, senza tener conto del contenuto dell'accordo del 6.6.2015 e del contenuto degli accordi individuali di cessione.

4.1. La Banca cessionaria va quindi condannata al pagamento nei confronti di ciascun ricorrente, previa attribuzione dell'inquadramento posseduto presso la B.R.C., delle differenze retributive spettanti, per il periodo compreso tra la data del passaggio alla cessionaria e il 31.7.2018, in considerazione dell'integrale applicazione del trattamento normativo e retributivo in essere presso la Banca Romagna Cooperativa antecedentemente alla sottoscrizione dell'accordo del 6.6.2015, tenendo conto dei principali istituti di retribuzione differita (tredicesima, quattordicesima, assegno ex intesa, assegno economico equivalente ex art. 115 CCNL e così via), nonché dell'incidenza delle differenze retributive sul TFR. Il tutto come da conteggi prodotti, non contestati specificamente da parte resistente<sup>6</sup>, elaborati tenendo conto del percepito nella misura emergente dalle buste paga allegate.

4.2. Gli importi da riconoscere, meglio indicati in dispositivo, sono poi da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

<sup>6</sup> La quale, con riferimento alle singole voci indicate in ricorso, non ha ad esempio offerto quantificazione alternativa.



4.3. Non può essere invece emessa statuizione di condanna di parte resistente alla regolarizzazione contributiva, non essendo stato chiamato in causa l'Ente creditore.

5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminato della causa e della pluralità dei ricorrenti.

**P.Q.M.**

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accerta e dichiara l'irrelevanza degli accordi individuali di cessione del contratto stipulati dai ricorrenti, essendo maturato il passaggio alle dipendenze di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., a far data dal 18.7.2015, alle stesse condizioni, anche in punto di inquadramento, caratterizzanti il rapporto presso la cedente Banca Romagna Cooperativa, senza tener conto del contenuto dell'accordo del 6.6.2015 e del contenuto degli accordi individuali di cessione;

ordina alla Banca cessionaria di ripristinare il livello di inquadramento ed il trattamento normativo e retributivo in essere presso la Banca Romagna Cooperativa antecedentemente alla sottoscrizione dell'accordo del 6.6.2015 e la condanna a pagare l'importo di:

€ 47.689,48 a [redacted]  
€ 13.565,79 a [redacted]  
€ 13.695,64 a [redacted]  
€ 14.23236 a [redacted];  
€ 20.131,98 a [redacted]  
€ 38.344,40 a [redacted];  
€ 28.541,63 a [redacted];  
€ 21.462,89 a [redacted];  
€ 38.407,26 a [redacted]  
€ 45.981,62 a [redacted]  
€ 24.000,29 a [redacted];

f

€ 21.823,42 a [REDACTED];  
€ 22.284,99 a [REDACTED];  
€ 26.389,64 a [REDACTED];  
€ 40.311,46 a [REDACTED];  
€ 29.525,61 a [REDACTED];  
€ 39.476,92 a [REDACTED];  
€ 39.416,93 a [REDACTED];  
€ 19.722,34 a [REDACTED];  
€ 21.470,17 a [REDACTED];  
€ 39.954,99 a [REDACTED];  
€ 14.678,93 a [REDACTED];  
€ 31.515,31 a [REDACTED];  
€ 11.277,78 a [REDACTED];  
€ 27.224,09 a [REDACTED];  
€ 14.620,74 a [REDACTED];  
€ 15.385,66 a [REDACTED];  
€ 23.098,72 a [REDACTED];  
€ 15.855,34 a [REDACTED];  
€ 23.216,97 a [REDACTED];  
€ 18.707,33 a [REDACTED];  
il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al

soddisfo;

**condanna** la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in € 7.800,00 per compensi ed in € 259,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Forlì, lì 5.11.2019

il Giudice del Lavoro  
*dr. Luca Mascini* \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Dott. Rita Spada*

